

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E
LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E SVILUPPO INDUSTRIALE**

**SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE
STARTUP INNOVATIVE**

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Finalità	5
Art. 3 – Beneficiari	6
Art. 4 – Piano di sviluppo	8
Art. 5 – Intensità e ammontare degli aiuti	9
Art. 6 – Presentazione delle domande	10
Art. 7 – Valutazione delle domande	10
Art. 8 – Finanziamento e durata dell'Avviso	13
Art. 9 – Rispetto del Principio DNSH	13
Art. 10 – Realizzazione del Piano di sviluppo	15
Art. 11 – Erogazioni dei contributi	16
Art. 12 – Spese ammissibili	17
Art. 13 – Impegni dei beneficiari	21
Art. 14 – Norme specifiche relative al cofinanziamento con Fondi FESR	21
Art. 15 – Verifiche e controlli	22
Art. 16 – Revoca dei contributi	23
Art. 17 – Misure antifrode	24
Art. 18 – Riservatezza	24
Art. 19 – Cumulo dei contributi	25
Art. 20 – Norme finali	25

1 DEFINIZIONI

1. **Autorità di gestione (AdG):** responsabile della gestione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 con funzioni di indirizzo e coordinamento della struttura organizzativa coinvolta nella gestione del FESR.
2. **Avvio del Piano di sviluppo:** si intende l'avvio dei lavori, cioè la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
3. **Do no significant harm (DNSH):** principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del RDC.
4. **Impresa innovativa:** un’impresa che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
 - c) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;
 - d) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI» (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio).
5. **Industrializzazione:** processo che consiste in profonde trasformazioni delle strutture economiche determinate dal rapido sviluppo dell'industria (intesa come complesso delle attività consistenti nel produrre o nel trasformare beni materiali), favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti sostanziali di produttività.

6. **Ingegnerizzazione:** l'attività svolta per modificare le specifiche di progetto in specifiche di produzione che consentono di trasformare le materie prime in un prodotto finito.
7. **Innovazione:** l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o un servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne. Il requisito minimo richiesto ad un'innovazione è che il prodotto, processo, metodo di marketing o metodo organizzativo sia nuovo oppure considerevolmente migliorato per l'impresa.
Caratteristica base di un'innovazione è che essa deve essere stata implementata:
 - **innovazione di prodotto:** l'introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali;
 - **innovazione di processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
8. **Lavoro agile:** è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, secondo la definizione contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81.
9. **Microimprese e Piccole imprese:** rimandando alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, in sintesi, la categoria delle microimprese, e delle piccole imprese è costituita da imprese che occupano meno di 50 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 10 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
 - **piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 occupati e, che realizza un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - **microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di EUR.
10. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza

decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

11. **Prototipazione:** sviluppo del primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive (specialmente con riferimento a congegni e macchine), costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale, suscettibile di collaudi e perfezionamenti allo scopo di migliorarne le prestazioni e aumentarne la sicurezza, su cui sarà basata poi la costruzione in serie.
12. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
13. **Sede operativa:** unità locale, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale; in essa si svolge il processo produttivo e si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulla presente legge.
14. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2 FINALITÀ

1. Con il presente Avviso la Regione Valle d'Aosta, nel dare attuazione all'azione "a.i.3. – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione" - del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 per il

relativo periodo di programmazione, si propone l'obiettivo di supportare lo sviluppo, il consolidamento e l'insediamento nel territorio regionale di startup innovative nei settori individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta 2021-2027, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di Piani di sviluppo.

2. L'Avviso sostiene in particolare i Piani di sviluppo realizzati sul territorio valdostano da startup innovative ad alto contenuto di conoscenza, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca.
3. Il presente Avviso a scadenza costituisce inoltre applicazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 "Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative", stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi e rispetta le disposizioni di cui all'articolo 22 del *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* e sue successive modifiche e integrazioni.
4. L'Avviso contribuisce, infine, a dare attuazione alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta 2021-2027, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 dicembre 2021.

3. BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo le imprese che possiedono le dimensioni di micro o piccola impresa, secondo la definizione contenuta nell'Allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014. La dimensione d'impresa viene verificata al momento della presentazione della domanda (inclusendo nel calcolo anche le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e di associazione generati dall'eventuale operazione di rafforzamento patrimoniale). L'impresa deve preventivamente comunicare alla Regione ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa; nel medesimo periodo non dovranno inoltre sussistere o intervenire elementi, atti o accordi societari vincolanti (es. relativi a round di investimento nella startup) tali da far decadere i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso in termini di dimensionamento d'impresa;
2. Alla data della presentazione della domanda le imprese di cui al punto precedente devono possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituite da non più di 5 anni. Ai fini dell'individuazione della data di costituzione farà fede la data risultante dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni è considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività, a seconda di quale dei due eventi si verifica per primo;
 - b) non essere quotate in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
 - c) essere operative da non meno di 6 mesi;
 - d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2.18 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii;

- e) avere un'unità locale attiva sul territorio valdostano in cui verranno realizzate le attività del Piano di sviluppo al momento della prima erogazione del contributo; qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, deve sussistere l'impegno dell'impresa/startup ad aprire un'unità locale sul territorio regionale entro la prima erogazione del contributo. In tal caso, l'erogazione del contributo è subordinata al censimento dell'unità locale presso la Camera di Commercio di competenza, mentre l'effettiva messa in attività della sede dovrà essere dimostrata in occasione della presentazione della prima dichiarazione di spesa;
 - f) non devono aver ancora distribuito utili;
 - g) non aver rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
 - h) non avere acquisito un'altra impresa o non essere stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione. In deroga alla presente lettera, le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese;
 - i) presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
 - j) avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza, ai sensi del DL n. 179/2012, oppure, devono risultare registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015) presso la Camera di Commercio competente per territorio al momento della presentazione della domanda.
3. È considerata innovativa un'impresa che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
 - c) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: I) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure II) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;

d) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: I) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI» (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking); II) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); III) ha ricevuto un premio CASSINI; IV) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; V) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure VI) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Per esperto esterno si intende un soggetto, libero professionista o società, in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere almeno 5 anni di esperienza in *assessment* e *foresight* oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di startup, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

4. Non possono accedere ai contributi le imprese:

- che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. Del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- che sono destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- che non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- che hanno un contenzioso in essere con la Regione o con società controllate dalla Regione;
- che non hanno restituito, entro la concessione del contributo, l'importo di un aiuto concesso dalla pubblica amministrazione e successivamente revocato;
- che hanno già presentato, in risposta al presente Avviso, due domande di contributo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

4. PIANO DI SVILUPPO

1. I contributi sostengono la realizzazione di un **Piano di sviluppo** dell'impresa, che deve:

- riguardare un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella *Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta* per il periodo 2021-2027 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile);
- essere caratterizzato da un contenuto tecnologico e innovativo, con l'indicazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'impresa;
- essere finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata;

- presentare un piano di attività e di spese che preveda un importo complessivo di spese, per la somma delle due fasi, non inferiore a € 80.000,00, pena la non ammissibilità a contributo;
- esporre spese coerenti con le tipologie ammissibili di cui al successivo articolo 12;
- presentare un cronoprogramma di attività che si sviluppi su un orizzonte temporale di minimo 12 mesi e massimo 24 mesi, fatta salva l'eventuale proroga;
- essere conforme con il principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) coerentemente alle indicazioni del successivo articolo 9.

2. Inoltre, il Piano deve:

- essere sviluppato in **2 Fasi**;
- individuare, per ciascuna Fase, gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa, mediante una chiara indicazione delle ipotesi utilizzate, con particolare riferimento al mercato;
- dimostrare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi e la loro sostenibilità finanziaria;
- riportare, per ciascuna Fase, le previsioni di spesa articolate secondo le tipologie ammissibili di cui al successivo articolo 12.

3. Il Piano di sviluppo deve avere ad oggetto anche l'acquisizione di consulenze specialistiche e di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano e per un importo commisurato al valore del Piano.

4. Il Piano di sviluppo deve essere realizzato prevalentemente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e i relativi investimenti devono essere localizzati nel territorio regionale.

5. Non potranno, in ogni caso, essere finanziati Piani di sviluppo aventi ad oggetto un'attività nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e della acquacoltura.

5. INTENSITÀ E AMMONTARE DEGLI AIUTI

1. I contributi sono concessi, ai sensi e nei limiti dell'art. 22, 3° comma, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, con un'intensità massima del 60% delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di sviluppo.

2. L'intensità massima è aumentata del:

- a) 10% per le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) 10% per le imprese insediate negli incubatori di imprese di Aosta o di Pont-Saint-Martin, di proprietà di Vallée d'Aoste Structure srl;
- c) 5% in caso di versamento in conto capitale di nuova liquidità (successivo alla presentazione della domanda) per almeno 10.000 euro prima della concessione del contributo, soltanto per le società di capitali, da mantenere almeno fino al termine del piano di sviluppo, salvo utilizzo per copertura perdite.

3. I contributi sono concessi per Fasi di realizzazione del Piano di sviluppo, nei limiti seguenti:

- a) Fase 1 di durata da 3 a 6 mesi: importo massimo 30.000 euro;
 - b) Fase 2 di durata da 9 a 18 mesi: importo massimo 120.000 euro;
- con un importo massimo complessivo non superiore a 150.000 euro.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo deve essere presentata online, sul sistema informativo [SISPREG](#), utilizzando l'apposito formulario, prima dell'avvio del Piano di sviluppo.
2. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it.
3. Ai fini della corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile – Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale (di seguito “struttura regionale”) - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta.

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione delle domande verrà effettuata ogni 6 mesi, con 2 scadenze annuali nelle quali saranno valutate le domande presentate fino alle seguenti date:
 - a) il 30 giugno;
 - b) il 31 dicembre.
2. L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi successive:
 - a) prima fase di valutazione formale dell'ammissibilità della domanda;
 - b) seconda fase di valutazione tecnica del Piano di sviluppo presentato ed assegnazione del relativo punteggio.
3. La struttura regionale effettuerà la valutazione formale delle domande secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità formale	si/no
La domanda è completa.	-
Il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Avviso.	-
Il Piano di sviluppo fa riferimento ad un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella <i>Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta</i> per il periodo 2021-2027.	-
Il Piano di sviluppo individua gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa per ciascuna Fase.	-
Il Piano di sviluppo riporta le previsioni di spesa per ciascuna Fase.	-
Il Piano di sviluppo possiede i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Avviso.	-
Il Piano di sviluppo ha una durata complessiva compresa tra 12 e 24 mesi.	-
Il Piano di sviluppo prevede un importo complessivo di spese non inferiore a 80.000 euro.	-

4. Ove la domanda sia, incompleta, irregolare o mancante degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19; non potrà, invece, essere modificato il Piano di sviluppo presentato.

5. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento adotterà, entro 20 giorni, il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e lo comunicherà al richiedente.
6. Le domande formalmente ammissibili saranno oggetto di valutazione tecnica da parte di una Commissione di valutazione composta da almeno 2 esperti, di cui almeno 1 competente negli aspetti economico-finanziari e almeno 1 competente negli ambiti tecnologici di riferimento delle domande. La Commissione di valutazione potrà essere composta fino ad un massimo di 5 esperti, nel caso di valutazioni particolarmente complesse.
7. L'esperto competente negli aspetti economico/finanziari potrà essere scelto tra i dipendenti della Finaosta S.p.A.
8. Gli esperti tecnici facenti parte della Commissione saranno nominati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, preferibilmente attingendo all'elenco di esperti istituito con il Provvedimento dirigenziale n. 2617, in data 13 luglio 2015 e regolarmente aggiornato.
9. Gli incarichi agli esperti saranno regolamentati da apposito disciplinare di incarico, che prevedrà la durata, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione, il compenso e gli altri aspetti connessi alla realizzazione della prestazione di valutazione.
10. La valutazione tecnico-finanziaria del Piano di sviluppo sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità tecnica	
Il Piano di sviluppo prevede spese relative ad attività qualificabili come ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo o di prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione.	-
Il Piano di sviluppo è caratterizzato da un contenuto tecnologico e innovativo.	-
Il Piano di sviluppo è finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata.	-
Il Piano di sviluppo è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta per il periodo 2021-2027 e con la relativa azione del PR Valle d'Aosta FESR 2021/2027.	-
Valutazione rispetto del DNSH	Si/No

11. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità tecnica, il responsabile del procedimento adotterà, entro 20 giorni, il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e lo comunicherà al richiedente. Qualora l'esito della valutazione di ammissibilità tecnica sia positivo, la Commissione procederà alla valutazione tecnica del piano di sviluppo con l'assegnazione dei punteggi per ciascuno dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio	Punteggio minimo richiesto
Capacità economico-finanziaria del proponente.	0-10	6

Adeguatezza e coerenza delle competenze del personale, possedute o da acquisire, rispetto al Piano di sviluppo.	0-15	8
Carattere innovativo dell'idea alla base del Piano di sviluppo e qualità tecnico-scientifica del Piano di sviluppo e dei suoi obiettivi (validità tecnica del Piano di Sviluppo).	0-15	8
Miglioramento del livello competitivo e/o di avanzamento tecnologico dei proponenti.	0-5	1
Realizzabilità del Piano di sviluppo, intesa come fattibilità tecnologica ed operativa, congruità delle spese, sostenibilità economico-finanziaria del Piano di sviluppo e congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi	0-20	11
Coerenza dei tempi di realizzazione	0-1	-
Ricadute in termini economici ed occupazionali e prospettive di mercato del Piano di sviluppo.	0-15	8
Radicamento nel territorio (unica sede nel territorio regionale) e presenza di accordi di collaborazione formalizzati con centri di ricerca e/o imprese presenti sul territorio valdostano.	0-18	10
Ubicazione dell'impresa nel territorio di un Comune dell'Area interna Mont Cervin individuata con DGR n. 896 del 8 agosto 2022.	0-1	-

12. La struttura regionale, su indicazione della Commissione di valutazione, potrà sospendere il procedimento una sola volta per chiedere integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti entro 20 giorni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19; non potrà, invece, essere modificato il Piano di sviluppo presentato.
13. Per la valutazione positiva del Piano di sviluppo è richiesto un punteggio minimo per ciascun criterio di valutazione secondo quanto indicato nella tabella precedente: pertanto la valutazione sarà negativa sia nel caso in cui il punteggio dei diversi criteri sia inferiore al punteggio minimo, sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 60 punti.
14. La valutazione conterrà anche la determinazione dei costi ammissibili che potranno essere inferiori rispetto a quelli previsti in fase di presentazione della domanda.
15. La valutazione positiva potrà contenere raccomandazioni e prescrizioni a cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del Piano di sviluppo. Nel caso in cui la valutazione positiva contenga una prescrizione consistente nel versamento di un importo in conto capitale, l'impresa avrà diritto alla maggiorazione percentuale dell'intensità di contributo prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c), se prevista nel piano di sviluppo, soltanto se effettuerà un versamento in conto capitale di nuova liquidità per almeno 10.000 euro prima della concessione del contributo, oltre ad adempiere alla prescrizione, versando l'ulteriore importo in conto capitale richiesto.
16. A parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di premialità in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità.

Criteri di premialità	Punteggio
Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione ambientale volontaria di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale)	5
Applicazione all'interno della progettualità dei principi previsti dal regolamento Ecodesign per Prodotti Sostenibili (ESPR – reg. (UE) 2024/1781)	5
Favore alle pari opportunità e non discriminazione (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)	5

17. La struttura regionale completerà l'istruttoria, entro 90 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 7, comma 1, adottando il provvedimento dirigenziale con cui sarà approvata la valutazione, definita la graduatoria delle domande presentate, concesso il contributo ai Piani di sviluppo finanziabili, se necessario con prescrizioni, compresa la rideterminazione dell'importo del contributo rispetto a quello richiesto, e negato il contributo a quelli non finanziabili.

8. FINANZIAMENTO E DURATA DELL'AVVISO

- Per il finanziamento del presente Avviso a scadenza, la Regione ha stanziato l'importo complessivo di 1.800.000,00 euro a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/27.
- Per ogni scadenza di valutazione si prevede di finanziare fino a 2 domande, secondo l'ordine di graduatoria. Nel caso in cui le domande valutate positivamente siano in numero superiore, la Regione si riserva la possibilità di finanziarle, stanziando ulteriori risorse.
- Le imprese il cui Piano di sviluppo non ha raggiunto una valutazione sufficiente per essere inserito in graduatoria ed essere ammesso a finanziamento, o, pur avendo raggiunto una valutazione sufficiente non è stato finanziato per carenza di risorse, possono ripresentare una sola ulteriore domanda, a condizione che le stesse mantengano i requisiti necessari per accedere al presente Avviso.
- L'Avviso a scadenza sarà chiuso il 30 giugno 2027, salvo eventuali proroghe.
- A valere sul presente Avviso può essere finanziata una sola domanda per ciascuna impresa.

9. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

- Con il presente Avviso la Regione Valle d'Aosta intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) secondo le prescrizioni indicate nel Rapporto ambientale in esito alla Valutazione Ambientale Strategica del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027.
- Il beneficiario, nell'attuazione delle operazioni deve rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione inerenti ai criteri di selezione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH e a tal fine è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
 - a) che attesti il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF) che comprova da parte dell'impresa richiedente il rispetto del

principio DNSH con riferimento agli obiettivi mitigazione del cambiamento climatico, economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento;

b) in assenza delle suddette certificazioni, il richiedente deve dichiarare, con riferimento alle quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica e ai materiali, che il Piano di sviluppo prevede acquisti di attrezzature:

- che non contengono sostanze vietate elencate nell'Annex II della Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2);
- che gli stessi e le relative procedure per la gestione sono in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle normative comunitarie e nazionali, inclusa la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (UE) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (UE) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (UE) n. 2019/424 (servers and data storage products);
- che siano previste procedure, a fine vita per la preparazione delle attrezzature per il riuso, recupero, riciclo e adeguato trattamento in coerenza con l'Allegato VII della Direttiva 2012/19/EU (WEEE).

3. Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a. personale dipendente o distaccato;
- b. personale in collaborazione;
- c. prestazioni di soci;
- d. licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;
- e. servizi di incubazione di impresa;
- f. consulenze specialistiche;
- g. spese generali.

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

4. In ogni caso, è responsabilità del beneficiario conservare ed esibire in caso di controlli in loco la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, etc.).
5. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente avviso. Pertanto, se in sede di controllo in loco il beneficiario non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.

IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del Reg. (UE) n. 2021/1060, nella selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del 6 ottobre 2023 "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del Dipartimento per le

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del settore di intervento rilevante per la misura in oggetto e delle tipologie di spese ammissibili a valere sul presente Avviso, si ritiene che i progetti agevolabili non siano assoggettati alla verifica climatica.

10. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

1. Il Piano di sviluppo dovrà essere avviato dalla data di comunicazione di concessione del contributo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
2. Entro 15 giorni dall'avvio dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale, attraverso il sistema informatico SISREG.
3. Le spese potranno essere sostenute dalla data di avvio del Piano di sviluppo e fino al termine dello stesso. Le spese relative a ciascuna Fase potranno essere sostenute dalla data di avvio della Fase fino al termine della Fase medesima.
4. Il Piano di sviluppo dovrà essere realizzato secondo le seguenti Fasi:
 - a) Fase 1 di durata da 3 a 6 mesi;
 - b) Fase 2 di durata da 9 a 18 mesi.
5. Al termine della prima Fase la struttura regionale valuterà le modalità di realizzazione del Piano di sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi e deciderà in merito alla prosecuzione del suo finanziamento.
6. L'importo del contributo concesso è attribuito a ciascuna Fase. Pertanto, l'erogazione di un contributo inferiore relativamente alla prima Fase non consente il recupero del contributo residuo nella Fase successiva.
7. Le eventuali variazioni o proroghe che si rendessero necessarie in fase di attuazione non dovranno determinare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi e delle finalità originarie del Piano di sviluppo, né compromettere il raggiungimento degli indicatori previsti dal Piano approvato. Le modifiche devono essere sempre comunicate dal beneficiario alla Struttura regionale competente per materia, a Finaosta, all'Autorità di gestione e per conoscenza al soggetto responsabile dei controlli di I livello. In particolare si possono verificare le seguenti casistiche:
 - a. scostamento massimo fino al 20% delle singole voci di spesa per ciascuna fase: tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla Struttura regionale competente per materia, a Finaosta S.p.A., all'Autorità di gestione e per conoscenza alla struttura responsabile dei controlli di I livello, che riporti le motivazioni della variazione con le relative modifiche alle voci di spesa;
 - b. scostamento superiore al 20% delle singole voci di spesa per ciascuna fase: il beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla Struttura regionale competente, informandone per conoscenza Finaosta S.p.A., l'Autorità di gestione e il responsabile del controllo di I livello. La richiesta è comprensiva di una relazione che riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare, nonché il nuovo budget suddiviso per fasi e annualità. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione della fase del piano di sviluppo e non comportano l'automatica dilazione del termine finale. A conclusione dell'istruttoria relativa alla variazione, la Struttura regionale

competente, d'intesa con l'Autorità di gestione dà comunicazione dell'esito al beneficiario informandone il responsabile del controllo di I livello e Finaosta S.p.A.;

- c. modifiche non sostanziali: si considera non sostanziale la variazione che non altera la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative di una o più attività, modifiche imposte da adeguamento a norme amministrative o di altro tipo, sopravvenute in corso di realizzazione. Tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla Struttura regionale competente, all'Autorità di gestione e al responsabile del controllo di I livello.
8. Il beneficiario dovrà, inoltre, compilare la richiesta di variazione in SISPREG e procederà all'inoltro della proposta di variazione alla Struttura regionale competente per materia. La Struttura regionale competente esaminata tale proposta procederà alla validazione della medesima, o al rinvio per modifiche al beneficiario.
9. L'eventuale proroga, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, del termine della prima o della seconda Fase del Piano di sviluppo, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura regionale, che valuterà i motivi della richiesta e la compatibilità della stessa con le tempistiche dettate dai regolamenti europei. La proroga non potrà comportare incrementi del contributo concesso. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere effettuata attraverso il sistema informatico SISPREG.

11. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà erogato per stati di avanzamento che riguarderanno ogni Fase di realizzazione di cui all'articolo 10, comma 4.
2. Entro 30 giorni dal termine di ogni Fase, il beneficiario dovrà presentare, tramite il sistema SISPREG, la rendicontazione del Piano di sviluppo, comprendente la documentazione giustificativa delle spese sostenute, indicate nella guida alla rendicontazione pubblicata sul sito web istituzionale, la modulistica excel riepilogativa delle spese, e la relazione tecnica della realizzazione del Piano di sviluppo.
3. Finaosta S.p.a. effettua il controllo documentale del rendiconto presentato dal beneficiario, entro 45 giorni dalla ricezione, relativamente alla completezza e alla coerenza delle spese esposte con le regole applicabili alla misura (compresa la compilazione delle check list gestionali propedeutiche al controllo di I° livello, anche in collaborazione con la Struttura regionale competente) ai fini della sua trasmissione alla struttura regionale deputata ai controlli di I° livello.
4. Inoltre, Finaosta S.p.A. effettua verifiche di controllo presso l'impresa, almeno alla conclusione di ciascuna fase e con riferimento al rendiconto presentato, sia per verificare l'effettivo insediamento delle imprese in Valle d'Aosta, l'avanzamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, sia per verificare l'esistenza dei materiali, delle attrezzature e strumentazioni incluse nel rendiconto, anche avvalendosi di consulenti tecnico-scientifici.
5. Finaosta S.p.A. a seguito della valutazione in merito al primo stato di avanzamento, comunicherà tempestivamente l'esito alla Struttura regionale competente la quale potrà decidere, nel caso di valutazione negativa, di interrompere il finanziamento del Piano di sviluppo per la Fase successiva, adottando un provvedimento dirigenziale di revoca parziale del contributo.

6. Nel caso di prosecuzione della realizzazione del Piano di sviluppo, la struttura regionale potrà imporre ulteriori prescrizioni.
7. Finaosta S.p.A potrà sospendere il procedimento una sola volta per chiedere integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti dal beneficiario entro 15 giorni.
8. La Struttura regionale preposta al controllo di primo livello effettuerà la verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti rispetto al preventivo approvato e il rispetto delle regole di cui all'articolo 12 (spese ammissibili), come dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 e dai suoi allegati.
9. La Struttura regionale preposta al controllo di primo livello potranno sospendere il procedimento una sola volta ciascuno, per chiedere integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti dal beneficiario entro 15 giorni. La richiesta di sospensione potrà essere presentata anche dall'impresa per un periodo massimo di 20 giorni.
10. In ogni caso il procedimento relativo al controllo di I livello dovrà conformarsi a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo FESR (comprensivo del campionamento basato sull'analisi del rischio di cui al Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione).
11. La Struttura regionale competente provvederà all'erogazione dei contributi, se del caso anche in misura parziale, sulla base della spesa dichiarata ammissibile.
12. L'erogazione dei contributi sarà subordinata:
 - alla verifica dell'effettiva operatività della sede valdostana dell'impresa;
 - alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero, l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di 90 giorni, la concessione sarà revocata;
 - alla verifica della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione in godimento e del diritto annuale camerale, se dovuto;
 - alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
 - all'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni);
 - alla verifica del mantenimento del versamento in conto capitale di almeno 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), ove previsto.

12. SPESE AMMISSIBILI

1. Le **spese ammissibili** a contributo devono riferirsi ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione, industrializzazione e possono riguardare:
 - personale dipendente o distaccato;
 - personale in collaborazione;
 - prestazioni di soci;
 - quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - materiali;
 - licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;
 - servizi di incubazione di impresa;
 - consulenze specialistiche;
 - spese generali.
2. La documentazione di spesa ammissibile a finanziamento deve riferirsi ad attività svolte successivamente all'avvio del progetto, ma non successivamente alla durata massima ammessa per l'intervento.
3. Le spese devono essere documentate mediante fatture o documentazione equipollente e devono essere rendicontate al netto dell'I.V.A. Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo, si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.
4. Considerato l'utilizzo delle risorse europee del Programma regionale FESR 2021/27 della Valle d'Aosta, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2029 che è il termine finale di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali del periodo 2021/27. Inoltre, per quanto non specificato dai presenti criteri e modalità, si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi dell'Unione europea.
5. I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o carte di pagamento elettroniche, conto Paypal intestato all'impresa.
6. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi gli oneri per spese e commissioni bancarie.
7. Per quanto riguarda le diverse tipologie di spese devono essere rispettate le indicazioni sotto riportate:

PERSONALE DIPENDENTE O DISTACCATO
--

Sarà ammessa a contributo soltanto la spesa relativa al personale, dipendente o distaccato, del soggetto beneficiario impegnato nella sede operativa valdostana nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa (es. personale amministrativo, addetti commerciali, ...). Il costo del personale in lavoro agile sarà ammesso a finanziamento nei limiti del 20% del costo totale del personale ammesso a finanziamento per ciascuna Fase.

La spesa del personale deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a 33 euro/ora, la cui quantificazione è stata determinata con PD n.2417 del 07/05/2025.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno per ogni dipendente.

PERSONALE IN COLLABORAZIONE

Sarà ammessa a contributo soltanto la spesa relativa al personale con contratti di collaborazione con il soggetto beneficiario impegnato, nella sede operativa valdostana, nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa. Il costo del personale in lavoro agile sarà ammesso a finanziamento nei limiti del 20% del costo totale del personale ammesso a finanziamento per ciascuna Fase.

La spesa del personale in collaborazione deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a 33 euro/ora, la cui quantificazione è stata determinata con PD n.2417 del 07/05/2025.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

PRESTAZIONI DEI SOCI

Sarà ammessa a contributo la spesa relativa alla collaborazione dei soci che sono stati impegnati nella sede operativa valdostana nella realizzazione del Piano di sviluppo, nel caso in cui la professionalità dei soci sia coerente con la tematica oggetto della prestazione.

La spesa relativa ai contratti di collaborazione deve essere esposta utilizzando l'unità di costo standard pari a € 33/ora, la cui quantificazione è stata determinata con PD n.2417 del 07/05/2025.

Le ore rendicontabili sono al massimo 1.720 all'anno per ogni socio.

Sarà ammessa a contributo la spesa per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria, purché la decisione di affidare il servizio, debitamente motivata, sia presa con l'astensione dei soci medesimi e la professionalità degli stessi sia coerente con la tematica oggetto del servizio.

In entrambi i casi, il limite complessivo di spesa ammessa a contributo per le prestazioni dei soci non potrà superare il 20% del costo complessivo del progetto.

In relazione all'incarico, devono essere indicate le competenze, le attività da svolgersi, il periodo in cui le stesse devono essere svolte, l'impegno massimo previsto sul progetto (espresso in ore/uomo) e il compenso.

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNOLOGICI NUOVI DI FABBRICA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni installate nella sede operativa valdostana, determinate secondo i seguenti criteri:

- attrezzature e strumentazioni nuove da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti;
- attrezzature e strumentazioni nuove il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto

al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti e in parte proporzionale all'uso effettivo per il Piano.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni di costo unitario non superiore al limite indicato all'art. 102, comma 5 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, qualora le stesse abbiano autonomia funzionale e risultino iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

Non sarà ammessa a contributo la spesa relativa:

- all'acquisto di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il Piano di sviluppo;
- all'acquisto di attrezzature e di strumenti mediante lo strumento della locazione finanziaria;
- ad attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

MATERIALI

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto di materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione del Piano di sviluppo.

Non sarà ammessa a contributo la spesa relativa a prelievi di materiale da magazzino.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso la sede operativa valdostana.

La spesa dovrà essere documentata mediante fatture.

LICENZE E DIRITTI DI UTILIZZO DI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI SOFTWARE

La spesa per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo sarà determinata in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

La spesa per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo, sarà determinata in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente. L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo, la spesa relativa, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammessa a contributo in parte proporzionale all'uso effettivo nel Piano.

SERVIZI DI INCUBAZIONE DI IMPRESA

Le spese relative al contratto di prestazione di servizi per l'insediamento negli incubatori di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin dovranno essere documentate mediante fatture, al netto di eventuali contributi pubblici.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

La spesa relativa alle consulenze specialistiche comprende le consulenze affidate a imprese e/o a persone fisiche in regime di attività autonoma e/o a organismi di ricerca, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

La spesa relativa a consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sarà ammessa a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea. In caso contrario sarà ammessa a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, la durata del servizio, l'importo.

Sarà ammessa a contributo la spesa relativa alle consulenze specialistiche per la realizzazione del Piano di sviluppo affidate a imprese associate o collegate, che non dovrà superare il 20% del costo complessivo del Piano di sviluppo ammesso a contributo.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a contributo.

Qualora non sia stato fatto per la presentazione della domanda, entro il primo anno di attività deve essere realizzato un *assessment tecnologico* o *technology foresigh*, ovvero una valutazione eseguita da un esperto esterno che certifichi che, in un futuro prevedibile, l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi, o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Per esperto esterno si intende un soggetto, libero professionista o società, in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere almeno 5 anni di esperienza in *assessment e foresight* oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di startup, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

La spesa relativa alle consulenze specialistiche sarà determinata in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

SPESE GENERALI

Le spese generali sono determinate forfettariamente nella misura pari al 15% della spesa complessiva ammessa a contributo per il personale dipendente e in collaborazione, impegnato nella realizzazione del Piano di sviluppo.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

13. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari dovranno:

- avere sede operativa in Valle d'Aosta al momento della prima erogazione del contributo;
- ad accettare le visite di controllo e monitoraggio realizzate dalla Regione e dalla Finaosta S.p.A., tramite gli uffici competenti, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, presso l'impresa per l'istruttoria del Piano di sviluppo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati al Piano approvato, e per la verifica dei risultati del Piano, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione;
- mantenere nella sede operativa in Valle d'Aosta gli strumenti e le attrezzature finanziati, per almeno 3 anni dopo il termine del Piano di sviluppo;

- fornire, per i 3 anni successivi al termine del Piano di sviluppo, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla struttura regionale;
- rispettare quanto indicato dell'articolo 14 "Norme specifiche relative al cofinanziamento con fondi FESR" dell'Avviso;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o delle deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa, della cessazione dell'attività nel territorio regionale, della rinuncia alla realizzazione del Piano di sviluppo, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

14. NORME SPECIFICHE RELATIVE AL COFINANZIAMENTO CON FONDI FESR

1. I beneficiari dovranno, nel rispetto del Programma regionale FESR 2021/27 della Valle d'Aosta:

- rispettare la normativa europea e nazionale applicabile relativamente all'ammissibilità delle spese sostenute;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative al Piano di sviluppo oggetto di contributo;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 82 del reg. (UE) n. 1060/2021, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario;
- riportare il codice CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto finanziato, in particolare su tutte le fatture relative alle spese del progetto finanziato nel rispetto dell'art 5, comma 6, del DL 13/2023 convertito nella Legge 41/2023. In particolare, nel caso in cui si tratti di fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti;
- rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione ai sensi del RDC e, nello specifico, artt. 47, 50 e allegato IX e riportare, in tutti i documenti, strumenti e messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale, il brand unitario "Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste", seguito dagli emblemi dell'UE, della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento, attualmente previsto dal paragrafo 9 dell'art. 63 del Reg.(UE) 1060/2021;
- rispettare il principio della stabilità delle operazioni, attualmente previsto all'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021;
- fornire all'amministrazione regionale tutte le informazioni, i dati e le relazioni tecniche necessari per il controllo di 1° livello del Piano di sviluppo e all'Autorità di audit per l'eventuale controllo di 2° livello;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'Amministrazione regionale, dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di

verificare lo stato di avanzamento del Piano di sviluppo e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, attualmente, dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021; Il nominativo dei beneficiari sarà inserito nell'elenco dei beneficiari del Programma regionale FESR 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

15. VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Regione e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso l'impresa per l'istruttoria del Piano di sviluppo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati al Piano approvato, per la verifica dei risultati del Piano, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione.
2. La Regione, la Finaosta S.p.A., gli organi dello Stato e dell'Unione europea potranno effettuare, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Piano di sviluppo.

16. REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà revocato interamente in caso di:
 - messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte del beneficiario durante la realizzazione del Piano di sviluppo o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - interruzione ingiustificata del Piano di sviluppo, o realizzazione del Piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 90 giorni;
 - qualora, in sede di controllo in loco, il beneficiario non sarà in grado di attestare il rispetto del principio del DNSH;
 - mancata attivazione di una sede operativa nel territorio regionale entro la prima erogazione del contributo, nel caso in cui il requisito non fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
2. Il contributo sarà revocato in misura parziale, in relazione all'inadempimento riscontrato, in caso di:
 - mancata accettazione delle visite di controllo da parte della Regione o di Finaosta S.p.A.;
 - mancata conclusione del Piano di sviluppo nei tempi previsti (le spese sostenute oltre al termine del Piano di sviluppo approvato non potranno essere rendicontate e riconosciute);
 - mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dal pagamento finale al beneficiario (revoca della quota relativa attrezzatura/strumentazione non disponibile presso la sede);

- realizzazione del Piano di sviluppo in modo difforme da quanto previsto senza previa autorizzazione della struttura regionale (non saranno riconosciute le spese oggetto di variazione non autorizzata);
 - mancato mantenimento dei requisiti che hanno permesso la concessione degli incrementi percentuali del contributo, di cui all'articolo 5, comma 2;
 - interruzione del Piano di sviluppo ai sensi dell'articolo 11, comma 5;
 - mancata realizzazione dell'assessment tecnologico entro il primo anno di attività, che comporterà una decurtazione del contributo complessivo del 10%, o mancata realizzazione dell'assessment tecnologico entro il termine del Piano, che comporterà una decurtazione del contributo complessivo del 25%. Le decurtazioni verranno effettuate nel caso di inadempienza ad un primo sollecito da parte della Struttura regionale.
 - mancato mantenimento del versamento in conto capitale di almeno 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) fino al termine del Piano di sviluppo, salvo utilizzo per copertura perdite.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
4. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 14/2011, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

17. MISURE ANTIFRODE

1. Al fine di porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione potrà utilizzare i dati contenuti nell'applicativo informatico ARACHNE messo a disposizione dalla Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.

18. RISERVATEZZA

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e dei seguenti commi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

1.1 Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

1.2 Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione

avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

1.3 Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda presentata per l’accesso all’Avviso a favore di nuove imprese innovative per la realizzazione di Piani di sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta, denominato “Sostegno allo sviluppo delle startup innovative”, e potranno essere trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’amministrazione regionale.

1.4 Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste e da soggetti esterni incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

1.5 Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

1.6 Diritti del titolare dei dati

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

1.7 Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

19. CUMULO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. I contributi non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) 651/2014.

20. NORME FINALI

1. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti al presente Avviso si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale; il funzionario amministrativo referente è l'ing. Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, e- mail: g.dandrea@regione.vda.it.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità della domanda o di non concessione del contributo al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.
4. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del Reg. GBER, il testo integrale della misura di aiuto è pubblicato nel sito web regionale; si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso che gli elenchi dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale, nonché nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.